



Città di Pachino
Provincia di Siracusa

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E
PRIVATI.**

(Art. 13 L.R. 30.04.1991, N. 10)

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 06-02-01 E
MODIFICATO ED INTEGRATO
CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COM.LE N. 63
DELL' 1-8-02 E N. 83
DEL 28-10-02.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, E L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

(Art. 13 L.R. 30.4.1991, n° 10)

C A P O I

ART. 1

FINALITA'

- 1.- Il presente Regolamento disciplina la concessione di "contributi", nonché l'attribuzione di "vantaggi economici" ad Enti pubblici e privati che ne fanno richiesta nei modi e termini stabiliti nel presente Regolamento.
- 2.- Per "contributo" s'intende l'erogazione di somme comunali - a fondo perduto - per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, etc. discrezionalmente valutati dall'Amministrazione Comunale.
- 3.- Per "vantaggio economico" s'intende la fruizione da parte del beneficiario di un bene di proprietà del Comune o la fornitura di un servizio senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni dirette in denaro.
- 4.- Il presente Regolamento è rivolto ad assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sono finalizzate le risorse del bilancio comunale.

ART. 2

OSSERVANZA DELLE PROCEDURE

- 1.- L'effettiva osservanza delle procedure amministrative - nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento - costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti amministrativi con i quali vengono disposte le concessioni ed erogazioni di finanziamenti comunali e benefici economici da parte dell'Ente Comune e deve risultare dagli adottati provvedimenti.

ART. 3
SETTORI DI INTERVENTO

1.- Ai fini della concessione di "contributi", e "vantaggi economici" sono individuati i seguenti due settori di intervento:

SETTORE A): Attività sportive e Tempo libero

SETTORE B): Attività ricreative e di spettacolo

Promozione e valorizzazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici - Attività culturali

Promozione del turismo

↳ Solidarietà sociale e servizi all'uomo - Promozione dei diritti civili.

2.- Per ciascun settore di intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

SETTORE "A"

ART. 4
ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO

1.- Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello Sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2.- Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa e senza fini di lucro che curano la pratica - da parte di persone residenti nel Comune - di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie del tempo libero.

3.- Agli effetti del presente regolamento sono ammesse a contributo le seguenti iniziative:

a).propaganda e diffusione dello sport mediante pubblicazioni, mezzi di comunicazione audiovisivi, congressi, convegni, mostre e manifestazioni;

b).attività sportiva agonistica e non agonistica annuale svolta dalle organizzazioni sportive;

c).sport sociale, addestramento fisico dei portatori di handicaps;

d).manifestazioni e competizioni sportive anche a livello provinciale, regionale e nazionale che interessano il territorio comunale;

- e) acquisto e potenziamento di attrezzature sportive e del tempo libero, equipaggiamento sportivo nonché le spese per l'ordinaria amministrazione e per l'acquisto di arredamenti necessari per la gestione stessa degli organismi richiedenti.

ART. 5

TERMINE PER LE ISTANZE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

1.- Le Società sportive regolarmente affiliate alle varie Federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva - purchè abbiano sede o svolgano attività nel Comune di Pachino e siano iscritti all'Albo Comunale degli Istituti di partecipazione - che partecipano a campionati o tornei a livello provinciale o interprovinciale, regionale o interregionale e che svolgono prevalentemente la loro attività nel periodo compreso tra il mese di Settembre di ogni anno ed il mese di Agosto dell'anno successivo- che richiedono annualmente la concessione al Comune di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale o per la partecipazione a campionati o competizioni regolarmente autorizzati devono trasmettere al Comune entro il 30 Novembre di ciascun anno una relazione di massima delle attività previste corredata dalla seguente documentazione:

a).bilancio di previsione;

b).bilancio consuntivo dell'anno sportivo precedente;

Nella istanza di richiesta deve essere inoltre indicato il numero di iscrizione all'Albo comunale degli Istituti di partecipazione.

Dalla relazione si dovranno evincere gli obiettivi che la società intende raggiungere e che le attività svolte sono realizzate, per gli atleti affiliati.

2.- Sulla base della documentazione presentata il Comune, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio comunale, assegnerà ai richiedenti i contributi in un'unica soluzione.

3.- Tutte le altre Associazioni o Società sportive o del tempo libero che espletano la loro attività regolarmente nell'anno solare (1° Gennaio-31 Dicembre) debbono presentare, invece, istanza entro il mese di Febbraio, come per le istanze di cui al successivo articolo 7.

SETTORE "B"

ART. 6

ATTIVITA' RICREATIVE E DI SPETTACOLO - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI - ATTIVITA' CULTURALI - PROMOZIONE DEL TURISMO - SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZIO ALL'UOMO E PROMOZIONE DEI DIRITTI CIVILI

- 1.- Gli interventi finanziari del Comune, rivolti a sostenere attività ricreative e di spettacolo ed iniziative per fini culturali, educativi, artistici, scientifici, sociali per l'incremento e lo sviluppo turistico e per la valorizzazione delle risorse turistiche nonché la solidarietà sociale, il servizio all'uomo e la promozione dei diritti civili, sono concessi:
- a).a favore di enti pubblici ed associazioni che, con qualsiasi mezzo, effettuano attività nel campo dello spettacolo e nel campo ricreativo, con una particolare incidenza sociale sulla comunità locale;
 - b).a favore di enti pubblici ed associazioni, che promuovono la diffusione della cultura attraverso i suoi molteplici linguaggi come il libro, la stampa, l'arte, la pittura, la scultura, il cinema, il teatro, la musica, gli incontri, gli spettacoli, i dibattiti, i convegni;
 - c).a favore di enti pubblici ed associazioni che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d).a favore di enti pubblici ed associazioni che organizzano - senza scopo di lucro - nel territorio comunale - convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscano rilevante interesse per la comunità e concorrano alla sua valorizzazione.
 - e).a favore di enti pubblici ed associazioni che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.
 - f).a favore di associazioni, enti pubblici ed associazione Pro-Loco, che operano per l'incremento e lo sviluppo turistico e per la valorizzazione delle risorse turistiche della comunità locale;
 - g).a favore di associazioni, enti pubblici ed associazione Pro-Loco, per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico-storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale.

- h).a favore di Associazioni o Enti sociali che abbiano per scopo o operino concretamente per realizzare le seguenti finalità:
- interventi a favore di persone o nuclei familiari che, per qualsiasi causa, versino in condizioni di disagio economico o sociale;
 - protezione e tutela dei minori, anziani, inabili;
 - promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti portatori di handicaps;
 - prevenzione e recupero della tossicodipendenza;
 - recupero della evasione scolastica;
 - qualsiasi intervento nel campo del volontariato, della donazione del sangue o degli organi, dei servizi all'uomo e per la protezione dei diritti civili.
- 2.- La concessione dei contributi di cui al comma 1 (uno) del presente articolo viene effettuata tenendo conto della effettiva rilevanza educativa, culturale, turistica nonché dell'attività già svolta o programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale.
- 3.- Per la presentazione delle istanze e per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma precedente si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del presente Regolamento.

ART. 7 ISTANZE

- 1.- Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati e quanti altri, iscritti all'Albo comunale degli Istituti di partecipazione, operano, senza fini di lucro, per il raggiungimento degli scopi indicati nell'articolo 6 che hanno sede o residenza o svolgono attività nel Comune di Pachino e che richiedono al Comune la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti, attività di interesse diretto o comunque pertinenti alla comunità locale, l'istanza di concessione, in carta semplice, da presentare entro il mese di Febbraio, di ogni anno diretta al Sindaco deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a).programma dettagliato delle manifestazioni, iniziative o attività con la precisazione indicativa del tempo e del luogo in cui saranno effettuate;
 - b).preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente descritte le spese che il richiedente prevede di sostenere e per le quali si chiede il contributo;
 - c).bilancio preventivo dell'anno in corso e bilancio consuntivo dell'anno precedente;

Nella istanza di richiesta deve essere indicato il numero di iscrizione all'Albo comunale degli Istituti di Partecipazione.

- 2.- Le istanze, con i relativi documenti a corredo, sono assegnate dal Segretario Generale per il procedimento istruttorio al settore comunale competente.

ART. 7/BIS

- L'iscrizione all'Albo comunale degli istituti di partecipazione di cui all'art. 7, comma 1, non è obbligatoria per gli istituti scolastici pubblici e privati riconosciuti tali dalla legge e per tutte le parrocchie operanti nel territorio comunale.
- Le parrocchie restano esonerate dall'obbligo di presentazione dei bilanci di cui al punto c, comma 1, art. 7. Resta fermo, pertanto, l'obbligo di presentazione del bilancio preventivo e consuntivo limitatamente alle manifestazioni per cui si chiede il contributo.

C A P O II

ART. 8

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

- 1.- Il responsabile di ogni settore è tenuto a dar corso - in ordine cronologico - all'istruttoria delle domande.

Sono respinte d'ufficio dal Responsabile del settore che le ha esaminate, le domande pervenute:

a). fuori termine;

b). presentate da Associazioni o Enti non iscritti all'Albo comunale di cui all'art. 6 dello Statuto comunale ed all'art. 2 del Regolamento comunale degli Istituti di partecipazione, approvato con atto del C.C. N. 66 del 15/6/98.

In tal caso il Funzionario deve darne comunicazione per iscritto all'Associazione o Ente, che ha presentato l'istanza, entro gg. 15 dalla ricezione, specificando il motivo dell'esclusione. Contro tale decisione il legale rappresentante dell'organismo interessato, può fare ricorso al Sindaco secondo i termini e le modalità iscritte all'art. 13.

- 2.- Definita l'istruttoria, le istanze sono trasmesse alla Commissione Consultiva per i successivi provvedimenti.

ART. 9

COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Le domande di contributo sono esaminate da una Commissione Consultiva composta da sei cittadini di Pachino aventi i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Responsabile di servizio del settore IV "Cultura, Sport, P.I. e Servizi Sociali" o suo delegato.
3. I componenti la Commissione Consultiva sono nominati dal Sindaco e durano in carica due anni. Durante la seduta di insediamento la Commissione consultiva elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

4. Nelle sedute della Commissione consultiva potrà partecipare il Sindaco o suo delegato.
5. La Commissione, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, procede ad un piano di riparto dei contributi per le varie richieste e per ogni settore di attività di cui all'art. 3 stabilendo altresì una graduatoria delle priorità ed una percentuale di calcolo in modo da predeterminare la misura del contributo da erogare ad ogni Ente, Associazione o richiedente che abbiano proposto iniziative che rispondono alle finalità del presente Regolamento.
6. Le somme stanziare per le Società Sportive di cui all'art. 4 nell'apposito capitolo di bilancio verranno ripartite fra le suddette Società tenuto conto delle risultanze del campionato a cui hanno partecipato e della quantità e qualità delle attività giovanili svolte nell'anno precedente. Il tutto dovrà essere documentato con atti autenticati dalle varie Federazioni di appartenenza oppure con dichiarazioni sostitutive di notorietà da parte del legale rappresentante della Società.
7. Il verbale della Commissione con l'elenco degli Enti ammessi ed esclusi verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.

ART. 10

PARERE

- 1.- *La Commissione Consultiva* è tenuta ad esprimere - con votazione palese - su ciascuna istanza - il parere, che è obbligatorio ma non vincolante. Dopo il parere le istanze ritornano, con i relativi verbali, al competente settore di provenienza per la redazione delle provvisorie proposte di deliberazione.
- 2.- Nel caso in cui *la Commissione Consultiva*, dopo gg. 15 dalla convocazione non abbia espresso il parere di cui al comma precedente ed ottemperato a quanto previsto al comma due dell'art. 9, la G.M., in sede di deliberazione, potrà prescindere dal suddetto parere.
- 3.- *La Commissione Consultiva* non deve esaminare né esprimere parere sulle domande di contributo o sovvenzione degli Enti o Associazioni per i quali esiste apposito Capitolo nel Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio Comunale di Previsione per l'esercizio finanziario dell'anno in corso.
Dette domande, dopo essere state regolarmente istruite dagli uffici competenti, vanno trasmesse direttamente alla Giunta per l'adozione del relativo atto deliberativo.

ART. 11
COMPETENZE DELLA G.M.

- 1.- La Giunta Municipale esamina gli atti *della Commissione Consultiva* ed ove ne riconosca la regolarità approva la proposta di contributo con atto deliberativo.
- 2.- Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in ordine ai provvedimenti di concessioni o diniego dei benefici richiesti sono rese pubbliche mediante affissione all'albo pretorio.
- 3.- Di tali provvedimenti ogni ente, associazione, etc. può prenderne visione, in qualunque momento anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal titolo V° della L.R. 30.4.1991, n° 10; può altresì chiedere copia del presente Regolamento gratuitamente.
- 4.- La Giunta Comunale, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale e delle risultanze dell'istruttoria e dei pareri di ogni Consulta comunale, delibera la concessione dei contributi.

C A P O III

ART. 12
RENDICONTO

- 1.- Nell'atto deliberativo di concessione del contributo deve essere specificato l'obbligo del relativo rendiconto. A tal fine, il beneficiario del contributo deve presentare dettagliato rendiconto delle spese sostenute corredato da fatture o altri documenti giustificativi della spesa in regola dal punto di vista fiscale nonché una dichiarazione che gli stessi non sono stati nè saranno utilizzati per l'ottenimento di contributi assegnati da altri Enti.
Sia il rendiconto che la dichiarazione dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante con le modalità previste dalla Legge Regionale 07/09/1998, N. 23.
L'importo complessivo delle fatture presentate a rendiconto deve essere almeno pari all'importo del contributo assegnato dalla G.M., con l'atto deliberativo di concessione.
Nel caso in cui l'importo delle fatture portato a rendiconto, sia inferiore a quello assegnato, l'erogazione del contributo sarà limitata all'importo rendicontato.

- 2.- L'ufficio o il settore che ha proposto il contributo è tenuto ad esaminare il rendiconto presentato e ad attestare che la spesa sostenuta corrisponde alle finalità per cui il contributo è stato concesso.
- 3.- Non saranno ammesse a rendiconto le spese sostenute per la cosiddetta "rappresentanza" (pranzi, cene, buffet, etc).
- 4.- L'ufficio di Ragioneria esaminerà ed attesterà la regolarità del rendiconto e della documentazione allegata sotto il profilo fiscale e contabile.
- 5.- Il rendiconto con le attestazioni di cui sopra viene approvato con determinazione dirigenziale.
- 6.- Dopo l'approvazione del rendiconto si procederà all'erogazione del contributo concesso, entro tempi brevi.

ART. 13

RIGETTO ISTANZE - RECLAMI

- 1.- Le istanze di concessione di tutti i benefici previsti dal presente Regolamento, che hanno avuto parere negativo da parte della *Commissione Consultiva*, devono, in ogni caso, essere esaminate dalla G.M., che ne determinerà la reiezione o meno mediante atto deliberativo.
E' fatto obbligo, agli uffici preposti, di darne comunicazione ai richiedenti interessati che, in caso negativo, potranno avanzare reclamo all'Amministrazione comunale entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 2.- La Giunta Comunale è tenuta ad esprimersi sui reclami entro il termine di gg. 30 dal reclamo

C A P O IV

ART. 14

COLLABORAZIONE E PATROCINIO

- 1.- Ai settori "A" e "B" appartengono, altresì, i vantaggi economici che si possono ottenere attraverso la richiesta, inoltrata da parte di Enti pubblici e privati, Associazioni o Comitati, di "Collaborazione" o "Patrocinio" per attività che hanno come finalità quelle previste agli

7

C A P O IV

- 14 COLLABORAZIONE E PATROCINIO
 - 15 INTERVENTI STRAORDINARI
 - 16 MODIFICA REGOLAMENTO E REVOCA
 - 17 NORME TRANSITORIE.
-

INDICE

"REGOLAMENTO COMUNALE" PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI O PRIVATI

- Art. 13 della L.R. 30/04/1991 n. 10
- L. 07/08/1990, n. 241
- Delibera C.C. n. 9 del 06/02/1992, modificata con delibera commissariale n. 110/16/02/1993
- Delibera C.C. n. 71 del 31/05/1994
- Delibera C.C. n. ____ del _____

CAPO I

- ART. 1 FINALITA'
- ART. 2 OSSERVANZA DELLE PROCEDURE
- ART. 3 SETTORI DI INTERVENTO

SETTORE "A"

- ART. 4 ATTIVITA' SPORTIVE E TEMPO LIBERO
- ART. 5 TERMINE PER LE ISTANZE DELLE SOCIETA' SPORTIVE

SETTORE "B"

- ART. 6 -ATTIVITA' RICREATIVE E DI SPETTACOLO
 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E
 - PAESAGGISTICI - ATTIVITA' CULTURALI
 - PROMOZIONE DEL TURISMO
 - SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZIO ALL'UOMO E PROMOZIONE DEI DIRITTI CIVILI

- ART. 7 ISTANZE
- ART. 7 bis

C A P O I I

- ART. 8 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
- ART. 9 CONSULTA COMUNALE
- ART. 10 PARERE
- ART. 11 COMPETENZE DELLA G.M.

C A P O I I I

- ART. 12 RENDICONTO
- ART. 13 RIGETTO ISTANZE - RECLAMI

ART. 16
MODIFICA REGOLAMENTO E REVOCA

- 1.- Il presente Regolamento può essere modificato o ampliato in qualsiasi tempo ove ne siano ravvisate la necessità e l'utilità. Esso entra in vigore dopo il riscontro tutorio della deliberazione d'approvazione e dopo la prescritta pubblicazione di cui all'art.11 della L.R. 03/12/1991 N. 44.
- 2.- Sono fatte salve tutte le domande presentate prima dell'approvazione del presente Regolamento.
- 3.- Sono revocate con il presente Regolamento tutte le norme regolamentari in precedenza emanate sulla materia.

ART. 17
NORME TRANSITORIE

1. - Per le istanze di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel precedente Regolamento, approvato con atto consiliare N.9 del 6/2/1992 e modificato con atto commissariale N. 110 del 16/2/1993 e consiliare N. 71 del 31/5/1994.
2. - La Commissione Consultiva di cui all'art. 3 del Regolamento, approvato con atto consiliare N. 9 del 6/2/1992 e modificato con atto commissariale N. 110 del 16/2/1993 e consiliare N. 71 del 31/5/1994, continuerà ad espletare le sue funzioni fino alla definizione delle richieste di contributo presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Artt.4 e 6. In questo caso, tuttavia, le domande, che si possono inoltrare in qualsiasi periodo dell'anno senza scadenza, devono essere rivolte all'Amministrazione Comunale che le approva, o le respinge, mediante atto deliberativo, senza alcuna elargizione diretta di denaro. Infatti il concorso del Comune come "Collaborazione" o "Patrocinio" per la realizzazione delle iniziative e delle attività di cui al presente Regolamento, comprende la concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà o disponibilità comunale.

2.- Tali richieste non sono soggette al parere della *Commissione Consultiva*.

ART. 15 INTERVENTI STRAORDINARI

- 1.- Per iniziative e manifestazioni che hanno carattere straordinario organizzate nel territorio comunale - e per le quali la Giunta Comunale ritenga che sussista un interesse generale per la comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento economico del Comune, lo stesso può essere accordato in qualunque tempo dell'anno.
- 2.- In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici straordinari può essere, altresì, disposta a favore di enti, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, sportivi, economici che sono presenti nella comunità.
- 3.- Le domande per gli interventi straordinari possono essere inoltrate senza limiti di tempo. Esse non vanno esaminate dalla *Commissione Consultiva* ma direttamente dalla Giunta Municipale che le approva o le respinge mediante motivato atto deliberativo.
A tale scopo viene istituito apposito capitolo nel bilancio comunale la cui somma non dovrà rientrare fra quelle contabilizzate dalla *Commissione Consultiva* per i piani di riparto ma rimane di esclusiva competenza della Giunta Municipale.
- 4.- Gli interventi straordinari non soggiacciono alla specifica disciplina contenuta nel presente Regolamento.